



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 498 **del 24/06/2021**

nominato con D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021,
coadiuvato da:

DIRETTORE SCIENTIFICO F.F., prof. Pierfranco Conte _____

DIRETTORE SANITARIO, dr.ssa Anna Maria Saieva _____

DIRETTORE AMMINISTRATIVO, dr. Francesco Favretti _____

OGGETTO: Contratto di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Istituto Oncologico Veneto IRCCS per la realizzazione di attività di ricerca in ambito di valutazione della qualità e dei costi dei percorsi diagnostici e terapeutici del paziente oncologico affetto da tumore al polmone nel Veneto.

Note trasparenza: *Con il presente provvedimento viene approvato e sottoscritto contratto di collaborazione con l'Università degli Studi di Padova per la realizzazione di attività di ricerca in ambito di valutazione della qualità e dei costi dei percorsi diagnostici e terapeutici del paziente oncologico affetto da tumore al polmone nel Veneto.*

Il Direttore dell'UOC **Affari Generali**, responsabile del procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale e con i regolamenti interni in materia, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- con DGRV n. 2067 del 19.11.2013 è stata istituita la Rete Oncologica Veneta (ROV), secondo il modello delle reti *Hub & Spoke* indicato nel PSSR, riconoscendo all'Istituto Oncologico Veneto IOV – IRCCS il ruolo di centro *Hub* per il coordinamento;
- l'Istituto Oncologico Veneto, oltre a svolgere la funzione di fulcro nello sviluppo e nella verifica dell'applicazione di linee guida, ha il compito di studiare e monitorare le aree del Veneto a più alta incidenza di patologie tumorali, di favorire il trasferimento dei risultati

della ricerca alle attività assistenziali, di accrescere la qualità dell'assistenza ai malati oncologici, di sperimentare nuovi modelli organizzativi al fine di potenziare e migliorare le relazioni tra le strutture della rete sanitaria, di garantire la qualificazione dei professionisti e l'aggiornamento attraverso il potenziamento delle attività di formazione e infine di sviluppare ed implementare la collaborazione e lo scambio di conoscenze con altri centri di ricerca e assistenza;

- tra i principali obiettivi della rete rientra la definizione e condivisione dei Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA) per i vari tipi di tumore e l'attivazione dei sistemi di verifica e monitoraggio dell'appropriatezza dei percorsi di cura e trattamento oncologico, nonché la definizione dei costi standard per PDTA per patologia, in una logica pragmaticamente orientata alla qualità e alla sicurezza del paziente;
- l'Istituto Oncologico Veneto IRCCS e l'Università degli Studi di Padova, intendono attivare un contratto di collaborazione per la realizzazione di attività di ricerca in ambito di valutazione della qualità e dei costi dei percorsi diagnostici e terapeutici del paziente oncologico affetto da tumore al polmone nel Veneto;
- **Obiettivi principali dello studio sono:**
 1. Calcolo del costo annuale atteso dall'attuazione del PDTA per pazienti affetti dal tumore al polmone nella Regione Veneto attraverso la metodica del *whole disease model*;
 2. Calcolo del costo osservato nei primi due anni dalla diagnosi in una coorte di casi di tumore al polmone incidenti nel 2018 e nel 2019 nella Regione Veneto, identificati dal Registro Tumori del Veneto (RTV);
- a tal fine, l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Cardio-toracovascolari e Sanità Pubblica, con nota agli atti (reg. prot. IOV n. 11279 del 10/06/2021), ha trasmesso la proposta di contratto firmata digitalmente, con richiesta di conforme accettazione della proposta, firmata digitalmente, da parte dello IOV-IRCCS;

Dato atto che:

- il contratto di collaborazione viene stipulato nell'ambito della Convenzione Quadro in essere tra l'Istituto Oncologico Veneto IRCCS e l'Università degli Studi di Padova, approvata con DDG IOV n. 536 del 30/07/2020, di durata quinquennale e in scadenza al 31/12/2024, finalizzata a disciplinare la reciproca collaborazione negli ambiti di assistenza, formazione e didattica, ricerca biomedica e sanitaria in campo oncologico;
- l'art. 4 "Accordi specifici" della citata convenzione prevede appositi accordi specifici, stipulati tra lo IOV e le strutture dell'Università interessate, previa approvazione degli organi competenti e nel rispetto della normativa vigente in materia;

Precisato che:

- l'attività di ricerca sarà concordata tra il Responsabile scientifico per l'Università, Prof.ssa Alessandra Buja, e il Prof. Pierfranco Conte, Direttore Scientifico f.f. dello IOV;
- al termine dell'attività la Prof.ssa Alessandra Buja consegnerà allo IOV la valutazione dei costi del percorso del paziente affetto da tumore al polmone non a piccole cellule residente nella Regione Veneto, mediante un report ed almeno due articoli scientifici. I risultati dell'attività saranno di proprietà di entrambe le parti contraenti e la pubblicazione e la diffusione dei risultati potrà avvenire da parte dell'Università menzionando l'Istituto Oncologico Veneto che vi ha economicamente contribuito;
- per l'attività di ricerca, come descritta all'art. 2 del contratto e nell'allegato A) dello stesso, lo IOV si impegna a versare all'Università la somma di euro 42.000,00 (quarantaduemila/00), secondo gli importi e le scadenze indicati all'art. 10 del contratto. Detto importo rientra nel finanziamento a funzione assegnato dalla Regione del Veneto allo IOV-IRCCS per la Rete Oncologica Veneta;

Considerato che:

- l'Università degli Studi di Padova è interessata alla realizzazione di attività di ricerca in ambito di valutazione della qualità e dei costi dei percorsi diagnostici e terapeutici in argomento, ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera b) del “Regolamento per le attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati” che prevede lo svolgimento di attività d'interesse dell'Università finanziate o cofinanziate da enti esterni;
- lo IOV, che opera nei settori della ricerca e cure nell'ambito oncologico, è interessato a collaborare con l'Università per consentire l'attuazione della suddetta attività;
- il contratto di collaborazione in argomento viene effettuato nel rispetto dei propri fini istituzionali e delle proprie normative;

Richiamato l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

Tutto ciò premesso, si propone l'approvazione del contratto per attività di ricerca tra l'Istituto Oncologico Veneto IRCCS e l'Università degli Studi di Padova, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, con decorrenza dalla data della sottoscrizione e per la durata di un anno.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'attestazione del Responsabile dell'UOC Affari Generali dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale e con i regolamenti interni;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge Regionale del 22 dicembre 2005, n° 26;

VISTO il D. Lgs. n. 288/2003;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Scientifico f.f., del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo per quanto di loro rispettiva competenza;

VISTO il D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021;

DELIBERA

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare il contratto tra l'Istituto Oncologico Veneto IRCCS e l'Università degli Studi di Padova per la realizzazione di attività di ricerca in ambito di valutazione della qualità e dei costi dei percorsi diagnostici e terapeutici del paziente oncologico, affetto da tumore al polmone nel Veneto, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che detto contratto ha la durata di un anno dalla data di ultima sottoscrizione;
3. di dare atto che il Responsabile scientifico per l'Università è la Prof.ssa Alessandra Buja, mentre per lo IOV è il Prof. Pierfranco Conte, Direttore Scientifico f.f.;
4. di dare atto che lo IOV si impegna a versare all'Università la somma di euro 42.000,00 (quarantaduemila/00), secondo gli importi e le scadenze indicati all'art. 10 del contratto, e che detto importo rientra nel finanziamento a funzione assegnato dalla Regione del Veneto allo IOV per la Rete Oncologica Veneta;
5. di dare mandato alla UOC Affari Generali e alla UOSD Contabilità e Bilancio di curare i conseguenti adempimenti amministrativi;

6. di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo pretorio on-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii.

Il Direttore Generale
F.to – Dott.ssa Patrizia Benini –

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione

- ~ è stata pubblicata in copia all’Albo di questo Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione sull’albo online;
- ~ inviata in data odierna al Collegio Sindacale.

**Il Direttore
UOC Affari Generali**

Copia per uso amministrativo conforme all’originale, composta di n° _____ fogli.

Padova, li

**Il Direttore
UOC Affari Generali**



via N. Giustiniani, 2
35128 Padova
tel +39 049 821 1358
fax +39 049 821 8764
segreteria.dsctv@unipd.it
www.dctv.unipd.it
CF 80006480281
P.IVA 00742430283

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
I.R.C.C.S.
Via Gattamelata 64
35128 PADOVA
protocollo.iov@pecveneto.it

Padova,

Prot. n.

Anno

Tit.

Cl.

Fasc.

OGGETTO: contratto per attività di ricerca in ambito di valutazione della qualità e dei costi dei processi diagnostici e terapeutici - resp. Scientifico Prof.ssa A. Buja

L'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica, con sede in Padova via N. Giustiniani, 2 cap. 35128, con recapito di posta elettronica certificata all'indirizzo dipartimento.dctv@pec.unipd.it - cod. fiscale 80006480281 - P.IVA 00742430283 rappresentata dal Direttore pro-tempore Prof. Federico Rea, autorizzato alla stipula del presente contratto con Decreto del Rettore prot. n. 310433 del 19/07/2019, di seguito indicata come "Università",

propone

all'Istituto Oncologico Veneto, con sede legale in via Gattamelata, n. 64, 35128 Padova, con recapito di posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo.iov@pecveneto.it – cod. fiscale/P.IVA n. 04074560287, legalmente rappresentato dal Direttore Generale, dott.ssa Patrizia Benini – nominata con decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 31 del 26.02.2021 - domiciliata per la carica presso la sede legale sopra indicata, di seguito indicato come "IOV",

lo svolgimento dell'attività indicata in oggetto, alle condizioni contrattuali di seguito riportate:

Premesso che

- a) l'Università è interessata alla realizzazione di **attività di ricerca in ambito di valutazione della qualità e dei costi dei percorsi diagnostici e terapeutici, come descritta all'art. 2 e nei documenti allegati al presente contratto**, ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera b) del "*Regolamento per le attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati*" che prevede lo svolgimento di attività d'interesse dell'Università finanziate o cofinanziate da enti esterni;
- b) lo IOV, che opera nei settori della ricerca e cure nell'ambito oncologico, è interessato a collaborare con l'Università per consentire l'attuazione della suddetta attività;

si stipula quanto segue

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto la collaborazione tra le Parti per lo svolgimento dell'attività di valutazione dei costi e della qualità del percorso del paziente oncologico che si articolerà secondo quanto riportato negli allegati A) e B) e che verrà attuata secondo gli impegni delle parti previsti nei successivi articoli 4 e 5.

Art. 3 – Responsabile Scientifico

La Prof.ssa Alessandra Buja per l'Università è il responsabile scientifico, mentre per lo IOV è il Prof. Pierfranco Conte in quanto responsabile scientifico dello IOV.

Art. 4 - Impegni dell'Università

L'Università svolgerà l'attività di cui all'art. 2 nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi, delle modalità organizzative e dei costi previsti nel piano delle attività allegato e a consegnare le relative analisi e pubblicazioni scientifiche previste al successivo art. 7.

Art. 5 - Impegni dello IOV

Lo IOV si impegna a fornire le competenze di governo clinico disponibili presso la Rete Oncologica Veneta. Lo IOV inoltre si impegna a fornire le competenze cliniche specifiche per i singoli progetti.

Art. 6 – Assicurazione e Sicurezza

1. Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 gli obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro gravano sulla Parte ospitante per quanto riguarda i lavoratori (ivi compresi gli studenti), così come definiti dall'art. 2 del D.Lgs. 81/08 e successivamente indicati nel presente articolo come "personale". Tutto il personale è tenuto ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dalla Parte ospitante che provvederà previamente a garantirne la conoscenza.
2. L'eventuale utilizzo delle attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, in conformità e osservanza delle norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate, è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione del soggetto responsabile delle stesse, concessa a seguito della informazione, formazione ed addestramento ed eventuale specifica abilitazione, ove richiesto (art. 73 D.Lgs. 81/08). Il soggetto responsabile di macchine, attrezzature, nonché di prototipi o altre strumentazioni realizzate e utilizzate nelle attività di cui al presente contratto, è garante della loro conformità alle disposizioni legislative, regolamentari e ai requisiti generali di sicurezza, nonché dell'idonea manutenzione (art. 71 D.Lgs. 81/08).
3. Sulla base della valutazione del rischio a cui è soggetto il personale che opera nell'ambito delle attività di cui al presente contratto, la Parte ospitante provvede alla fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) conformi ai requisiti previsti da normativa e all'addestramento al loro utilizzo, ove previsto.
4. L'Università e lo IOV rispettivamente per il proprio personale, sono garanti della "formazione generale" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale.
5. La Parte ospitante è tenuta a fornire adeguate informazioni secondo quanto previsto dall'Art. 36 D.Lgs. 81/08, ed è responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, conforme ai rischi a cui il personale sarà esposto, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.
6. La Parte ospitante, sulla base della valutazione del rischio a cui è soggetto il personale che opera nell'ambito delle attività di cui al presente contratto, stabilirà se devono essere effettuati accertamenti sanitari per l'idoneità alla mansione specifica e se attivare la sorveglianza sanitaria e la sorveglianza fisica, qualora l'attività comporti l'esposizione a radiazioni ionizzanti, garantendo gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia, di cui si rende responsabile. I dati relativi vengono scambiati vicendevolmente tra i competenti uffici delle Parti.
7. L'Università garantisce che il personale universitario e gli studenti impegnati nelle attività didattiche o scientifiche presso le strutture dello IOV sono assicurati per responsabilità civile e contro gli infortuni.
8. Lo IOV analogamente garantisce che il proprio personale eventualmente impegnato nelle attività scientifiche presso le strutture dell'Università è assicurato per responsabilità civile e contro gli infortuni.

Art. 7 – Risultati e pubblicazioni

1. Al termine dell'attività o, comunque, nei tempi e con le modalità riportate nel piano delle attività, la Prof.ssa Alessandra Buja consegnerà allo IOV *la valutazione dei costi del percorso del paziente affetto da tumore al polmone non a piccole cellule residente nella Regione Veneto*, mediante un report ed almeno due articoli scientifici.
2. I risultati dell'attività saranno di proprietà di entrambe le parti contraenti.
3. La pubblicazione e la diffusione dei risultati potrà avvenire da parte dell'Università menzionando il contraente che vi ha economicamente contribuito e da parte dello IOV menzionando l'attività di collaborazione fornita dall'Università.

Art. 8 - Obbligo di riservatezza

1. Le Parti considerano riservate le attività oggetto del presente contratto e reciprocamente si impegnano, usando la migliore diligenza, ad osservare e a far osservare ai propri rispettivi collaboratori il segreto per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti, concetti, idee metodi e/o dati tecnici di cui le Parti verranno a conoscenza nell'attuazione del presente contratto che pertanto sono riservati (Informazioni Riservate).
2. Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la più stretta riservatezza ed il massimo riserbo sulle informazioni riservate acquisite e ad utilizzare le medesime esclusivamente per lo scopo dell'attività oggetto del contratto.
3. L'obbligo di riservatezza sopra indicato non si applicherà alle Informazioni Riservate per le quali la parte ricevente possa dimostrare che:
 - a) si tratta d'informazioni preventivamente qualificate come "non riservate" tra le Parti anche ai fini dei comunicati stampa o già di pubblico dominio, o divenute di pubblico dominio non a seguito di violazione dell'obbligo di riservatezza da parte della parte ricevente, o note o comunque già a conoscenza della parte ricevente in data anteriore alla loro comunicazione o alla sottoscrizione del presente contratto;
 - b) si tratta d'informazioni che la parte ricevente è tenuta a rivelare per disposizione di legge o di regolamento, per disposizione di qualsiasi autorità competente in materia purché le Parti si siano previamente consultate circa le modalità e i contenuti di tale divulgazione, salvo diversa previsione di legge, di regolamento o della pubblica autorità,
 - c) si tratta d'informazioni che la parte ricevente ha ottenuto legittimamente da terzi senza obbligo di riservatezza,
 - d) si tratta di Informazioni che la parte ricevente è in grado di dimostrare con idonea documentazione essere già nel suo legittimo possesso prima che venissero fornite dall'altra Parte,
 - e) si tratta di informazioni sviluppate indipendentemente e in buona fede da personale della parte ricevente che non abbia avuto possibilità di accesso alcuno alle Informazioni Riservate dell'altra Parte.

Art. 9 – Privacy

1. Le Parti dichiarano che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).
2. Con riferimento al trattamento dei dati del personale addetto all'espletamento delle attività oggetto del presente accordo, le Parti operano autonomamente, in qualità di titolari del trattamento ciascuna per le proprie competenze, nel rispetto dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 pubblicata sulle relative pagine istituzionali delle parti (www.unipd.it/privacy e www.ioveneto.it/privacy).
3. Il referente privacy per l'Università è la prof.ssa Alessandra Buja
Per lo IOV il referente è il Responsabile della Protezione dei Dati, contattabile alla mail: rpd@iov.veneto.it

Art. 10 - Finanziamento

1. Lo IOV verserà all'Università la somma di euro 42.000,00 (quarantaduemila/00) mediante girofondo direttamente sul conto di tesoreria unica contabilità speciale n.0037174 intestato all'Università degli Studi di Padova presso la Banca d'Italia.
2. La somma sarà erogata con le sotto indicate modalità:
 - il 71% dell'ammontare totale, pari ad euro 30.000,00 al momento della stipula;
 - il restante pari ad euro 12.000,00 a saldo entro il termine delle attività previste per il 31/05/2022
3. Il pagamento avverrà entro le scadenze sopracitate, previa emissione di nota di addebito.

Art. 11 - Durata

1. Il contratto ha la durata di un anno dalla decorrenza dalla data di stipula esclusi ogni proroga o rinnovo taciti.
2. L'eventuale proroga dovrà essere formalizzata tra le parti mediate apposito atto scritto entro la scadenza del contratto.

Art. 12 - Controversie

Qualunque controversia che dovesse eventualmente insorgere tra le parti dovrà essere risolta mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria competente. Le parti eleggono il Foro di Padova quale foro esclusivamente competente.

Art 13 – Recesso

Le Parti potranno recedere motivatamente dal presente contratto con comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC da inviare all'altra Parte con un preavviso di almeno 30 giorni.

Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra Parte.

Vengono fatte salve in ogni caso da parte dello IOV la parte di finanziamento dovuta per le attività già effettuate dall'Università nonché le spese dalla stessa già sostenute o impegnate che dovranno essere comunque rimborsate.

Art. 14 – Codice Etico e di Comportamento

Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, saranno osservati, rispettivamente, il Codice etico e il Codice di comportamento dell'Università e il Codice di comportamento adottati dallo IOV.

Art.15 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge e ai regolamenti dell'Università applicabili in materia.

Art. 16 – Forma e stipula

La stipula del presente contratto, redatto con atti separati, rispettivamente di proposta da parte dell'Università e di accettazione da parte dello IOV, sottoscritti con firma digitale, avviene alla ricezione da parte dell'Università - a mezzo *PEC* - della specifica e conforme accettazione della sua proposta (secondo il modello C allegato) da parte dello IOV, che dovrà pervenire entro e non oltre il dieci giorni dall'invio della presente.

Art. 17 – Imposta di bollo e di Registro in caso d'uso

Il contratto è soggetto all'imposta di bollo e di registro solo in caso d'uso, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 24 della Tariffa – Parte II del D.P.R. n.642/1972 e dell'art.1, lettera a) della Tariffa - Parte II del D.P.R. n. 131/1986.

Art 18 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto saranno inviate a:

-per l'Università:

Per gli aspetti scientifici: Prof. Alessandra Buja

Email: alessandra.buja@unipd.it

Tel. 3478777053

Per gli aspetti amministrativi: Lorena Brogin, Responsabile Amministrativo

Email: lorena.brogin@unipd.it; segreteria.dsctv@unipd.it

Tel. 049.8214393

PEC: dipartimento.dctv@pec.unipd.it

- per lo IOV:

Per gli aspetti scientifici: Prof. Pierfranco Conte

Email: direzionescientifica@iov.veneto.it
Tel. 049.8215644
PEC: protocollo.iov@pecveneto.it

Università degli Studi di Padova
Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-
Vascolari e Sanità Pubblica
Il Direttore Prof. Federico Rea
Firmato digitalmente

Allegati:

- A) Piano delle Attività
- B) Piano finanziario
- C) Modello di accettazione

Allegato A
Piano delle Attività

Giugno 2021 - dicembre 2021	Stadiazione di tutti i casi di K polmone Regione Veneto casi incidenti in un anno
Dicembre 2021 - marzo 2022	Analisi dei flussi e calcolo dei costi ed eventuali indicatori di qualità delle cure
Aprile 2022 - maggio 2022	Scrittura due articoli scientifici

Allegato B
Piano finanziario

Personale	€ 30.000,00
Altre spese inerenti alla ricerca	€ 12.000,00

Modello di accettazione da riportare su carta intestata dell'Ente o Azienda

Padova,(data)

Al Direttore Prof. Federico Rea
Dipartimento di Scienze Cardio
Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica
Università degli Studi di Padova
Via N. Giustiniani, 2 35128 Padova
dipartimento.dctv@pec.unipd.it

OGGETTO: contratto per attività di ricerca in ambito di valutazione della qualità e dei costi dei processi diagnostici e terapeutici - resp. Scientifico Prof.ssa A. Buja

L'Istituto Oncologico Veneto, con sede legale in via Gattamelata, n. 64, 35128 Padova, *codice fiscale/ P.IVA n. 04074560287*, legalmente rappresentato dal Direttore Generale, *dott.ssa Patrizia Benini* – nominata con decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 31 del 26.02.2021 - domiciliata per la carica presso la sede legale sopra indicata, di seguito indicato come "IOV"

accetta integralmente la proposta

dell'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica, con sede in Padova via N. Giustiniani, 2 cap. 35128. - cod. fiscale 80006480281 - P.IVA 00742430283 rappresentata dal Direttore pro-tempore Prof. Federico Rea, autorizzato alla stipula del presente contratto con Decreto del Rettore prot. N. 310433 del 19/07/2019, di seguito indicata come "Università", pervenuta con(PEC) prot del qui di seguito riportata:

lo svolgimento dell'attività indicata in oggetto, alle condizioni contrattuali di seguito riportate:

Premesso che

- c) l'Università è interessata alla realizzazione di **attività di ricerca in ambito di valutazione della qualità e dei costi dei percorsi diagnostici e terapeutici, come descritta all'art. 2 e nei documenti allegati al presente contratto**, ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera b) del "*Regolamento per le attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati*" che prevede lo svolgimento di attività d'interesse dell'Università finanziate o cofinanziate da enti esterni;
- d) lo IOV, che opera nei settori della ricerca e cure nell'ambito oncologico, è interessato a collaborare con l'Università per consentire l'attuazione della suddetta attività;

si stipula quanto segue

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto la collaborazione tra le Parti per lo svolgimento dell'attività di valutazione dei costi e della qualità del percorso del paziente oncologico che si articolerà secondo quanto riportato negli allegati A) e B) e che verrà attuata secondo gli impegni delle parti previsti nei successivi articoli 4 e 5.

Art. 3 – Responsabile Scientifico

La Prof.ssa Alessandra Buja per l'Università è il responsabile scientifico, mentre per lo IOV è il Prof. Pierfranco Conte in quanto responsabile scientifico dello IOV.

Art. 4 - Impegni dell'Università

L'Università svolgerà l'attività di cui all'art. 2 nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi, delle modalità organizzative e dei costi previsti nel piano delle attività allegato e a consegnare le relative analisi e pubblicazioni scientifiche previste al successivo art. 7.

Art. 5 - Impegni dello IOV

Lo IOV si impegna a fornire le competenze di governo clinico disponibili presso la Rete Oncologica Veneta. Lo IOV inoltre si impegna a fornire le competenze cliniche specifiche per i singoli progetti.

Art. 6 – Assicurazione e Sicurezza

1. Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 gli obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro gravano sulla Parte ospitante per quanto riguarda i lavoratori (ivi compresi gli studenti), così come definiti dall'art. 2 del D.Lgs. 81/08 e successivamente indicati nel presente articolo come "personale". Tutto il personale è tenuto ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dalla Parte ospitante che provvederà previamente a garantirne la conoscenza.
2. L'eventuale utilizzo delle attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, in conformità e osservanza delle norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate, è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione del soggetto responsabile delle stesse, concessa a seguito della informazione, formazione ed addestramento ed eventuale specifica abilitazione, ove richiesto (art. 73 D.Lgs. 81/08). Il soggetto responsabile di macchine, attrezzature, nonché di prototipi o altre strumentazioni realizzate e utilizzate nelle attività di cui al presente contratto, è garante della loro conformità alle disposizioni legislative, regolamentari e ai requisiti generali di sicurezza, nonché dell'idonea manutenzione (art. 71 D.Lgs. 81/08).
3. Sulla base della valutazione del rischio a cui è soggetto il personale che opera nell'ambito delle attività di cui al presente contratto, la Parte ospitante provvede alla fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) conformi ai requisiti previsti da normativa e all'addestramento al loro utilizzo, ove previsto.
4. L'Università e lo IOV rispettivamente per il proprio personale, sono garanti della "formazione generale" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale.
5. La Parte ospitante è tenuta a fornire adeguate informazioni secondo quanto previsto dall'Art. 36 D.Lgs. 81/08, ed è responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, conforme ai rischi a cui il personale sarà esposto, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.
6. La Parte ospitante, sulla base della valutazione del rischio a cui è soggetto il personale che opera nell'ambito delle attività di cui al presente contratto, stabilirà se devono essere effettuati accertamenti sanitari per l'idoneità alla mansione specifica e se attivare la sorveglianza sanitaria e la sorveglianza fisica, qualora l'attività comporti l'esposizione a radiazioni ionizzanti, garantendo gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia, di cui si rende responsabile. I dati relativi vengono scambiati vicendevolmente tra i competenti uffici delle Parti.
7. L'Università garantisce che il personale universitario e gli studenti impegnati nelle attività didattiche o scientifiche presso le strutture dello IOV sono assicurati per responsabilità civile e contro gli infortuni.
8. Lo IOV analogamente garantisce che il proprio personale eventualmente impegnato nelle attività scientifiche presso le strutture dell'Università è assicurato per responsabilità civile e contro gli infortuni.

Art. 7 – Risultati e pubblicazioni

1. Al termine dell'attività o, comunque, nei tempi e con le modalità riportate nel piano delle attività, la Prof.ssa Alessandra Buja consegnerà allo IOV *la valutazione dei costi del percorso del paziente affetto da tumore al polmone non a piccole cellule residente nella Regione Veneto, mediante un report ed almeno due articoli scientifici.*
2. I risultati dell'attività saranno di proprietà di entrambe le parti contraenti.
3. La pubblicazione e la diffusione dei risultati potrà avvenire da parte dell'Università menzionando il contraente che vi ha economicamente contribuito e da parte dello IOV menzionando l'attività di collaborazione fornita dall'Università.

Art. 8 - Obbligo di riservatezza

1. Le Parti considerano riservate le attività oggetto del presente contratto e reciprocamente si impegnano, usando la migliore diligenza, ad osservare e a far osservare ai propri rispettivi collaboratori il segreto per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti, concetti, idee metodi e/o dati tecnici di cui le Parti verranno a conoscenza nell'attuazione del presente contratto che pertanto sono riservati (Informazioni Riservate).
2. Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la più stretta riservatezza ed il massimo riserbo sulle informazioni riservate acquisite e ad utilizzare le medesime esclusivamente per lo scopo dell'attività oggetto del contratto.
3. L'obbligo di riservatezza sopra indicato non si applicherà alle Informazioni Riservate per le quali la parte ricevente possa dimostrare che:
 - a) si tratta d'informazioni preventivamente qualificate come "non riservate" tra le Parti anche ai fini dei comunicati stampa o già di pubblico dominio, o divenute di pubblico dominio non a seguito di violazione dell'obbligo di riservatezza da parte della parte ricevente, o note o comunque già a conoscenza della parte ricevente in data anteriore alla loro comunicazione o alla sottoscrizione del presente contratto;
 - b) si tratta d'informazioni che la parte ricevente è tenuta a rivelare per disposizione di legge o di regolamento, per disposizione di qualsiasi autorità competente in materia purché le Parti si siano previamente consultate circa le modalità e i contenuti di tale divulgazione, salvo diversa previsione di legge, di regolamento o della pubblica autorità,
 - c) si tratta d'informazioni che la parte ricevente ha ottenuto legittimamente da terzi senza obbligo di riservatezza,
 - d) si tratta di Informazioni che la parte ricevente è in grado di dimostrare con idonea documentazione essere già nel suo legittimo possesso prima che venissero fornite dall'altra Parte,
 - e) si tratta di informazioni sviluppate indipendentemente e in buona fede da personale della parte ricevente che non abbia avuto possibilità di accesso alcuno alle Informazioni Riservate dell'altra Parte.

Art. 9 – Privacy

1. Le Parti dichiarano che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).
2. Con riferimento al trattamento dei dati del personale addetto all'espletamento delle attività oggetto del presente accordo, le Parti operano autonomamente, in qualità di titolari del trattamento ciascuna per le proprie competenze, nel rispetto dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 pubblicata sulle relative pagine istituzionali delle parti (www.unipd.it/privacy e www.ioveneto.it/privacy).
3. Il referente privacy per l'Università è la prof.ssa Alessandra Buja
Per lo IOV il referente è il Responsabile della Protezione dei Dati, contattabile alla mail: rpd@iov.veneto.it

Art. 10 - Finanziamento

1. Lo IOV verserà all'Università la somma di euro 42.000,00 (quarantaduemila/00) mediante girofondo direttamente sul conto di tesoreria unica contabilità speciale n.0037174 intestato all'Università degli Studi di Padova presso la Banca d'Italia.
2. La somma sarà erogata con le sotto indicate modalità:
 - il 71% dell'ammontare totale, pari ad euro 30.000,00 al momento della stipula;
 - il restante pari ad euro 12.000,00 a saldo entro il termine delle attività previste per il 31/05/2022
3. Il pagamento avverrà entro le scadenze sopracitate, previa emissione di nota di addebito.

Art. 11 - Durata

1. Il contratto ha la durata di un anno dalla decorrenza dalla data di stipula esclusi ogni proroga o rinnovo taciti.
2. L'eventuale proroga dovrà essere formalizzata tra le parti mediate apposito atto scritto entro la scadenza del contratto.

Art. 12 - Controversie

Qualunque controversia che dovesse eventualmente insorgere tra le parti dovrà essere risolta mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria competente. Le parti eleggono il Foro di Padova quale foro esclusivamente competente.

Art 13 – Recesso

Le Parti potranno recedere motivatamente dal presente contratto con comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC da inviare all'altra Parte con un preavviso di almeno 30 giorni.

Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra Parte.

Vengono fatte salve in ogni caso da parte dello IOV la parte di finanziamento dovuta per le attività già effettuate dall'Università nonché le spese dalla stessa già sostenute o impegnate che dovranno essere comunque rimborsate.

Art. 14 – Codice Etico e di Comportamento

Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, saranno osservati, rispettivamente, il Codice etico e il Codice di comportamento dell'Università e il Codice di comportamento adottati dallo IOV.

Art.15 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge e ai regolamenti dell'Università applicabili in materia.

Art. 16 – Forma e stipula

La stipula del presente contratto, redatto con atti separati, rispettivamente di proposta da parte dell'Università e di accettazione da parte dello IOV, sottoscritti con firma digitale, avviene alla ricezione da parte dell'Università - a mezzo *PEC* - della specifica e conforme accettazione della sua proposta (secondo il modello C allegato) da parte dello IOV, che dovrà pervenire entro e non oltre i dieci giorni dall'invio della presente.

Art. 17 – Imposta di bollo e di Registro in caso d'uso

Il contratto è soggetto all'imposta di bollo e di registro solo in caso d'uso, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 24 della Tariffa – Parte II del D.P.R. n.642/1972 e dell'art.1, lettera a) della Tariffa - Parte II del D.P.R. n. 131/1986.

Art 18 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto saranno inviate a:-per l'Università:

-per l'Università:

Per gli aspetti scientifici: Prof. Alessandra Buja

Email: alessandra.buja@unipd.it

Tel. 3478777053

Per gli aspetti amministrativi: Lorena Brogin, Responsabile Amministrativo

Email: lorena.brogin@unipd.it; segreteria.dsctv@unipd.it

Tel. 049.8214393

PEC: dipartimento.dctv@pec.unipd.it

- per lo IOV:

Per gli aspetti scientifici: Prof. Pierfranco Conte

Email: direzionescientifica@iov.veneto.it

Tel. 049.8215644

PEC: protocollo.iov@pecveneto.it

IOV-IRCSS
Il Direttore Generale
Dr.ssa Patrizia Benini
Firmato digitalmente

Per espressa accettazione, a norma degli artt. 1341-1342 del codice civile, delle clausole contenute negli artt. 12 (Controversie) e 13 (Recesso).

IOV-IRCSS
Il Direttore Generale
Dr.ssa Patrizia Benini
Firmato digitalmente

Allegati:

- A) Piano delle Attività
- B) Piano finanziario



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Via Gattamelata 64 - 35128 Padova
PEC: protocollo.iov@pecveneto.it



REGIONE DEL VENETO

Prot. n.

Padova,

Al Direttore Prof. Federico Rea
Dipartimento di Scienze Cardio
Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica
Università degli Studi di Padova
Via N. Giustiniani, 2 35128 Padova
dipartimento.dctv@pec.unipd.it

OGGETTO: contratto per attività di ricerca in ambito di valutazione della qualità e dei costi dei processi diagnostici e terapeutici - resp. Scientifico Prof.ssa A. Buja

L'Istituto Oncologico Veneto, con sede legale in via Gattamelata, n. 64, 35128 Padova, *codice fiscale/* P.IVA n. 04074560287, legalmente rappresentato dal Direttore Generale, *dott.ssa Patrizia Benini* – nominata con decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 31 del 26.02.2021 - domiciliata per la carica presso la sede legale sopra indicata, di seguito indicato come "IOV"

accetta integralmente la proposta

dell'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica, con sede in Padova via N. Giustiniani, 2 cap. 35128. - cod. fiscale 80006480281 - P.IVA 00742430283 rappresentata dal Direttore pro-tempore Prof. Federico Rea, autorizzato alla stipula del presente contratto con Decreto del Rettore prot. N. 310433 del 19/07/2019, di seguito indicata come "Università", pervenuta con PEC reg. prot. IOV n. 11279 del 10/06/2021 qui di seguito riportata:

lo svolgimento dell'attività indicata in oggetto, alle condizioni contrattuali di seguito riportate:

Premesso che

- a) l'Università è interessata alla realizzazione di **attività di ricerca in ambito di valutazione della qualità e dei costi dei percorsi diagnostici e terapeutici, come descritta all'art. 2 e nei documenti allegati al presente contratto**, ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera b) del "*Regolamento per le attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati*" che prevede lo svolgimento di attività d'interesse dell'Università finanziate o cofinanziate da enti esterni;
- b) lo IOV, che opera nei settori della ricerca e cure nell'ambito oncologico, è interessato a collaborare con l'Università per consentire l'attuazione della suddetta attività;

si stipula quanto segue

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto la collaborazione tra le Parti per lo svolgimento dell'attività di valutazione dei costi e della qualità del percorso del paziente oncologico che si articolerà secondo quanto riportato negli allegati A) e B) e che verrà attuata secondo gli impegni delle parti previsti nei successivi articoli 4 e 5.

Art. 3 – Responsabile Scientifico

La Prof.ssa Alessandra Buja per l'Università è il responsabile scientifico, mentre per lo IOV è il Prof. Pierfranco Conte in quanto responsabile scientifico dello IOV.

Art. 4 - Impegni dell'Università

L'Università svolgerà l'attività di cui all'art. 2 nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi, delle modalità organizzative e dei costi previsti nel piano delle attività allegato e a consegnare le relative analisi e pubblicazioni scientifiche previste al successivo art. 7.

Art. 5 - Impegni dello IOV

Lo IOV si impegna a fornire le competenze di governo clinico disponibili presso la Rete Oncologica Veneta. Lo IOV inoltre si impegna a fornire le competenze cliniche specifiche per i singoli progetti.

Art. 6 – Assicurazione e Sicurezza

1. Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 gli obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro gravano sulla Parte ospitante per quanto riguarda i lavoratori (ivi compresi gli studenti), così come definiti dall'art. 2 del D.Lgs. 81/08 e successivamente indicati nel presente articolo come "personale". Tutto il personale è tenuto ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dalla Parte ospitante che provvederà previamente a garantirne la conoscenza.
2. L'eventuale utilizzo delle attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, in conformità e osservanza delle norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate, è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione del soggetto responsabile delle stesse, concessa a seguito della informazione, formazione ed addestramento ed eventuale specifica abilitazione, ove richiesto (art. 73 D.Lgs. 81/08). Il soggetto responsabile di macchine, attrezzature, nonché di prototipi o altre strumentazioni realizzate e utilizzate nelle attività di cui al presente contratto, è garante della loro conformità alle disposizioni legislative, regolamentari e ai requisiti generali di sicurezza, nonché dell'idonea manutenzione (art. 71 D.Lgs. 81/08).
3. Sulla base della valutazione del rischio a cui è soggetto il personale che opera nell'ambito delle attività di cui al presente contratto, la Parte ospitante provvede alla fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) conformi ai requisiti previsti da normativa e all'addestramento al loro utilizzo, ove previsto.
4. L'Università e lo IOV rispettivamente per il proprio personale, sono garanti della "formazione generale" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale.
5. La Parte ospitante è tenuta a fornire adeguate informazioni secondo quanto previsto dall'Art. 36 D.Lgs. 81/08, ed è responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, conforme ai rischi a cui il personale sarà esposto, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.
6. La Parte ospitante, sulla base della valutazione del rischio a cui è soggetto il personale che opera nell'ambito delle attività di cui al presente contratto, stabilirà se devono essere effettuati accertamenti sanitari per l'idoneità alla mansione specifica e se attivare la sorveglianza sanitaria e la sorveglianza fisica, qualora l'attività comporti l'esposizione a radiazioni ionizzanti, garantendo gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia, di cui si rende responsabile. I dati relativi vengono scambiati vicendevolmente tra i competenti uffici delle Parti.
7. L'Università garantisce che il personale universitario e gli studenti impegnati nelle attività didattiche o scientifiche presso le strutture dello IOV sono assicurati per responsabilità civile e contro gli infortuni.
8. Lo IOV analogamente garantisce che il proprio personale eventualmente impegnato nelle attività scientifiche presso le strutture dell'Università è assicurato per responsabilità civile e contro gli infortuni.

Art. 7 – Risultati e pubblicazioni

1. Al termine dell'attività o, comunque, nei tempi e con le modalità riportate nel piano delle attività, la Prof.ssa Alessandra Buja consegnerà allo IOV la *valutazione dei costi del percorso del paziente affetto da tumore al polmone non a piccole cellule residente nella Regione Veneto*, mediante un report ed almeno due articoli scientifici.
2. I risultati dell'attività saranno di proprietà di entrambe le parti contraenti.
3. La pubblicazione e la diffusione dei risultati potrà avvenire da parte dell'Università menzionando il contraente che vi ha economicamente contribuito e da parte dello IOV menzionando l'attività di collaborazione fornita dall'Università.

Art. 8 - Obbligo di riservatezza

1. Le Parti considerano riservate le attività oggetto del presente contratto e reciprocamente si impegnano, usando la migliore diligenza, ad osservare e a far osservare ai propri rispettivi collaboratori il segreto per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti, concetti, idee metodi e/o dati tecnici di cui le Parti verranno a conoscenza nell'attuazione del presente contratto che pertanto sono riservati (Informazioni Riservate).
2. Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la più stretta riservatezza ed il massimo riserbo sulle informazioni riservate acquisite e ad utilizzare le medesime esclusivamente per lo scopo dell'attività oggetto del contratto.
3. L'obbligo di riservatezza sopra indicato non si applicherà alle Informazioni Riservate per le quali la parte ricevente possa dimostrare che:
 - a) si tratta d'informazioni preventivamente qualificate come "non riservate" tra le Parti anche ai fini dei comunicati stampa o già di pubblico dominio, o divenute di pubblico dominio non a seguito di violazione dell'obbligo di riservatezza da parte della parte ricevente, o note o comunque già a conoscenza della parte ricevente in data anteriore alla loro comunicazione o alla sottoscrizione del presente contratto;
 - b) si tratta d'informazioni che la parte ricevente è tenuta a rivelare per disposizione di legge o di regolamento, per disposizione di qualsiasi autorità competente in materia purché le Parti si siano previamente consultate circa le modalità e i contenuti di tale divulgazione, salvo diversa previsione di legge, di regolamento o della pubblica autorità,
 - c) si tratta d'informazioni che la parte ricevente ha ottenuto legittimamente da terzi senza obbligo di riservatezza,
 - d) si tratta di Informazioni che la parte ricevente è in grado di dimostrare con idonea documentazione essere già nel suo legittimo possesso prima che venissero fornite dall'altra Parte,
 - e) si tratta di informazioni sviluppate indipendentemente e in buona fede da personale della parte ricevente che non abbia avuto possibilità di accesso alcuno alle Informazioni Riservate dell'altra Parte.

Art. 9 – Privacy

1. Le Parti dichiarano che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).
2. Con riferimento al trattamento dei dati del personale addetto all'espletamento delle attività oggetto del presente accordo, le Parti operano autonomamente, in qualità di titolari del trattamento ciascuna per le proprie competenze, nel rispetto dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 pubblicata sulle relative pagine istituzionali delle parti (www.unipd.it/privacy e www.ioveneto.it/privacy).
3. Il referente privacy per l'Università è la prof.ssa Alessandra Buja
Per lo IOV il referente è il Responsabile della Protezione dei Dati, contattabile alla mail: rpd@iov.veneto.it

Art. 10 - Finanziamento

1. Lo IOV verserà all'Università la somma di euro 42.000,00 (quarantaduemila/00) mediante girofondo direttamente sul conto di tesoreria unica contabilità speciale n.0037174 intestato all'Università degli Studi di Padova presso la Banca d'Italia.
2. La somma sarà erogata con le sotto indicate modalità:
 - il 71% dell'ammontare totale, pari ad euro 30.000,00 al momento della stipula;
 - il restante pari ad euro 12.000,00 a saldo entro il termine delle attività previste per il 31/05/2022



3. Il pagamento avverrà entro le scadenze sopracitate, previa emissione di nota di addebito.

Art. 11 - Durata

1. Il contratto ha la durata di un anno dalla decorrenza dalla data di stipula esclusi ogni proroga o rinnovo taciti.
2. L'eventuale proroga dovrà essere formalizzata tra le parti mediate apposito atto scritto entro la scadenza del contratto.

Art. 12 - Controversie

Qualunque controversia che dovesse eventualmente insorgere tra le parti dovrà essere risolta mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria competente. Le parti eleggono il Foro di Padova quale foro esclusivamente competente.

Art 13 – Recesso

Le Parti potranno recedere motivatamente dal presente contratto con comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC da inviare all'altra Parte con un preavviso di almeno 30 giorni.

Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra Parte.

Vengono fatte salve in ogni caso da parte dello IOV la parte di finanziamento dovuta per le attività già effettuate dall'Università nonché le spese dalla stessa già sostenute o impegnate che dovranno essere comunque rimborsate.

Art. 14 – Codice Etico e di Comportamento

Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, saranno osservati, rispettivamente, il Codice etico e il Codice di comportamento dell'Università e il Codice di comportamento adottati dallo IOV.

Art.15 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge e ai regolamenti dell'Università applicabili in materia.

Art. 16 – Forma e stipula

La stipula del presente contratto, redatto con atti separati, rispettivamente di proposta da parte dell'Università e di accettazione da parte dello IOV, sottoscritti con firma digitale, avviene alla ricezione da parte dell'Università - a mezzo *PEC* - della specifica e conforme accettazione della sua proposta (secondo il modello C allegato) da parte dello IOV, che dovrà pervenire entro e non oltre il dieci giorni dall'invio della presente.

Art. 17 – Imposta di bollo e di Registro in caso d'uso

Il contratto è soggetto all'imposta di bollo e di registro solo in caso d'uso, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 24 della Tariffa – Parte II del D.P.R. n.642/1972 e dell'art.1, lettera a) della Tariffa - Parte II del D.P.R. n. 131/1986.

Art 18 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto saranno inviate a:-per l'Università:

-per l'Università:

Per gli aspetti scientifici: Prof. Alessandra Buja

Email: alessandra.buja@unipd.it

Tel. 3478777053

Per gli aspetti amministrativi: Lorena Brogin, Responsabile Amministrativo

Email: lorena.brogin@unipd.it; segreteria.dsctv@unipd.it

Tel. 049.8214393

PEC: dipartimento.dctv@pec.unipd.it



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Via Gattamelata 64 - 35128 Padova
PEC: protocollo.iov@pecveneto.it



REGIONE DEL VENETO

- per lo IOV:

Per gli aspetti scientifici: Prof. Pierfranco Conte
Email: direzionescientifica@iov.veneto.it
Tel. 049.8215644
PEC: protocollo.iov@pecveneto.it

Per gli aspetti amministrativi: Dr.ssa Alessandra Nascimben
Dirigente UOS Gestione Amministrativa della Ricerca
e delle Sperimentazioni Cliniche
Email : amministrazione.ricerca@iov.veneto.it
Tel. : 049 821 5644

IOV-IRCSS
Il Direttore Generale
Dr.ssa Patrizia Benini
Firmato digitalmente

Per espressa accettazione, a norma degli artt. 1341-1342 del codice civile, delle clausole contenute negli artt. 12 (Controversie) e 13 (Recesso).

IOV-IRCSS
Il Direttore Generale
Dr.ssa Patrizia Benini
Firmato digitalmente

Allegati:

- A) Piano delle Attività
- B) Piano finanziario

Allegato A
Piano delle Attività

Giugno 2021 - dicembre 2021	Stadiazione di tutti i casi di K polmone Regione Veneto casi incidenti in un anno
Dicembre 2021 - marzo 2022	Analisi dei flussi e calcolo dei costi ed eventuali indicatori di qualità delle cure
Aprile 2022 - maggio 2022	Scrittura due articoli scientifici



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Via Gattamelata 64 - 35128 Padova
PEC: protocollo.iov@pecveneto.it



Allegato B
Piano finanziario

Personale	€ 30.000,00
Altre spese inerenti alla ricerca	€ 12.000,00